

## INFERENZA E GIUDIZIO

### Tre ricerche su Charles S. Peirce

*Les mots diversement rangés font un divers sens,  
et les sens diversement rangés font différents effets  
(Pascal)*

#### Sommario

1. PROSPETTO DELLE RICERCHE.
2. L'ABDUZIONE.
3. IL GIUDIZIO.
  - 3.1 Struttura logica del giudizio di diritto.
  - 3.2 L'articolazione 'genetica' del giudizio.
  - 3.3 Cognizione e valutazione.
  - 3.4 Il giudizio fra epistemologia e normatività.
4. PRAGMATISMO E DIRITTO.

#### 1. Prospetto delle ricerche.

I tre temi principali delle ricerche che compongono Inferenza e giudizio sono: (i) il principio pragmatista della significazione, (ii) l'inferenza abduttiva, (iii) il giudizio. Cosa accomuna questi temi? Perché in questo ordine? I primi due rinviano con evidenza all'opera di Charles Sanders Peirce (1839-1914), dalla cui riflessione filosofica prendono origine le concezioni che si diranno pragmatiste, e dal cui lavoro di logico è stato difeso, e diffuso alla filosofia del 1900, un terzo principio di inferenza oltre alla deduzione e all'induzione: l'abduzione. Il terzo tema è più difficilmente rintracciabile. Non è un tema centrale in Peirce. Ma in certo senso, ad esempio giuridico, è un tema estremamente 'pragmatico'. Dunque, perché questi temi in questo ordine? Molto schematicamente potremmo rispondere così: non vi è senso senza verità, ma non vi è verità senza giudizio. Più in dettaglio, possiamo riassumere i nostri argomenti come segue.

Il senso della prima ricerca è quello di esporre una teoria della significazione che sia pragmatista e che abbia una valenza ontologica. Il senso di  $x$ , per la teoria esposta, è determinato dalle sue cause e dai suoi effetti. In tal modo, la relazione di significazione (il senso di  $x$ ) si articola a certe relazioni reali (le relazioni per cui  $x$  ha delle cause e degli effetti). Una dimensione semantica si articola ad una dimensione ontologica. Così, essenzialmente, avviene in campo giuridico: un atto giuridicamente rilevante non ha alcun senso per se, ma ha il senso che è determinato dalle sue cause e dai suoi effetti. Semanticamente, quale sarebbe il senso di ciò che non ha alcuna causa o effetto? Ontologicamente, quale sarebbe quell'entità che esiste, o che è reale, e che non ha alcuna causa ed alcun effetto? Per indicare la connessione fra semantica ed ontologia si può considerare che queste domande non ammettono risposte divergenti: ciò che è privo di cause ed effetti non può avere alcun senso né statuto ontologico. Se possiamo determinare un'entità che ha almeno una causa o almeno un effetto, allora possiamo attribuirle un senso. Specularmente, quando possiamo attribuire un senso è perché l'entità cui ci riferiamo ha almeno una causa o almeno un effetto.

Ma non si può dimenticare che cause ed effetti sono determinabili secondo processi cognitivi e pratiche di ricerca, la cui influenza non può essere sottovalutata. Intendiamo dire che un approccio 'ontologista' peccherebbe di ingenuità o di superbia se pretendesse rendere conto del reale senza rendere conto della dimensione epistemica in cui il reale è indagato. I nostri processi cognitivi non sono, per così dire, pellicole trasparenti che rivestono la sostanza ontologica. Vi è un'interazione cognitiva che cerchiamo di delineare richiamando la semiotica di Peirce e gli scritti che ne costituiscono la teoria della conoscenza. Ma soprattutto, nella seconda ricerca, cerchiamo di richiamare la dimensione logica ed inferenziale con cui procede la cognizione. Un'attenzione particolare è dedicata all'abduzione, che è l'inferenza capace di risalire dagli effetti alle cause, ed è la prima inferenza secondo l'ordine metodologico tracciato da Peirce: l'abduzione formula un'ipotesi, la deduzione trae le concepibili conseguenze dell'ipotesi, l'induzione verifica sperimentalmente tali conseguenze. Ora, se vi è un concetto fondamentale sotteso alle pratiche cognitive ed inferenziali, è il concetto di verità. L'analisi dei processi cognitivi non saprebbe avere senso se non potessimo distinguere fra credenze vere e false. L'analisi dei processi inferenziali non saprebbe avere senso se non potessimo distinguere fra conclusioni vere e conclusioni false. L'analisi dell'interazione pragmatica fra parlanti non saprebbe avere senso se non potessimo distinguere fra asserzioni vere e false.

Ma la verità è determinata secondo il nostro giudizio, o meglio si predica di credenze, proposizioni o enunciati, e l'atto con cui la si predica è il giudizio. Prima di considerare il rapporto fra giudizio e verità deve però considerarsi la seguente tesi ontologica sul giudizio. È una delle tre tesi sul giudizio che esponiamo nella terza ricerca. La tesi che chiamiamo ontologica riguarda il contenuto di un atto di giudizio, cioè l'oggetto di giudizio. Il punto focale è che in termini logici il

giudizio è propriamente l'attribuzione di un predicato ad un soggetto e non di un soggetto a un predicato (ossia determina la connotazione di un soggetto e non la denotazione di un predicato). Ontologicamente, il giudizio è dovuto a proposito di un oggetto di giudizio e non intorno ad un carattere o ad una qualità di cui si vogliono determinare le istanze. (In termini semiotici, potremmo considerarla una tesi indessicale sul giudizio). Vi è un oggetto da giudicare, anche qualora, come sembra opportuno, si intenda l'espressione 'oggetto di giudizio' in senso molto ampio, così da comprendervi un evento o uno stato di cose.

Questa tesi ontologica sul giudizio ha un indubbio debito verso la pratica del giudizio di diritto: il giudizio di diritto non segue (o almeno non segue direttamente) una domanda come

(i) Quali soggetti istanziano la colpevolezza per furto?

ma una domanda come

(ii) Narsete è colpevole di questo furto?

La tesi ontologica deve essere articolata ad una seconda tesi concernente la relazione fra giudizio e verità. Chiamiamo aletica questa seconda tesi. La tesi aletica considera il giudizio come l'attribuzione di un valore di verità ad una proposizione. Rispetto a (ii), il giudizio è espresso da asserzioni come

(iii) Narsete è colpevole di questo furto

(iv) Narsete non è colpevole di questo furto.

Nel senso di questa seconda tesi, verrà evidenziato il carattere pubblico del giudizio di diritto, e con ciò la responsabilità che esso suscita, sulla base della sua stretta relazione con l'asserzione che lo esprime.

I due sensi in cui le dette tesi considerano il giudizio non sono estranei ad un'ulteriore prospettiva da cui il giudizio può essere osservato: quella della distinzione dei suoi momenti - (o fasi se si considera una pratica di giudizio molto complessa come è il giudizio di diritto, al di fuori della quale i momenti saranno da intendere come frutto di una scomposizione logica del giudizio più che di un'osservazione empirica degli atti di giudizio). Chiamiamo genetica la tesi che considera il giudizio in relazione ai suoi momenti. Questa tesi vorrebbe rendere conto della dimensione temporale e riflessiva del giudizio, e delle sue componenti, congetturale, osservativa e valutativa. Secondo la tesi genetica, possono distinguersi tre momenti essenziali del giudizio: (1) la determinazione di un'ipotesi, (2) la ricerca in relazione a tale ipotesi e (3) il risultato della ricerca. Ora, in relazione alle precedenti tesi, il giudizio nel senso ontologico dell'attribuzione di un predicato ad un soggetto è prefigurato in (1) e trova la sua determinazione aletica in (3).

Riassumendo. Una teoria della significazione in termini di cause ed effetti non può prescindere da una metodologia di determinazione della verità. Ora, nella metodologia della ricerca secondo Peirce, l'abduzione è il primo passo logico per la determinazione del vero. Ma la verità si predica di credenze ed enunciati. L'atto con cui è predicata la verità è il giudizio. Sono argomentate tre tesi sul giudizio: una prima chiamata ontologica, una seconda chiamata aletica, una terza chiamata genetica. Per la prima, ontologica, il giudizio è l'attribuzione di un carattere ad un oggetto. Per la seconda, aletica, è l'attribuzione di un valore di verità. Per la terza, genetica, è un'articolazione di momenti. Sono indicate le connessioni fra le tre tesi.

Di seguito, approfondiamo alcuni punti specifici trattati nelle ricerche e alcune chiavi di lettura del loro sviluppo.

## 1. - Massima pragmatica e significazione effettuale.

Un filo conduttore di Inferenza e giudizio è il seguente: mostrare la relazione fra causalità e significazione (prima ricerca); verificare questo principio nella pratica inferenziale, specialmente in relazione all'abduzione che inferisce una causa da un effetto (seconda ricerca); considerare giuridicamente il giudizio e la legislazione negli stessi termini, cioè come qualcosa che significa in ragione delle sue cause e in vista dei suoi effetti (terza ricerca).

Tale attenzione per cause ed effetti risponde ad un approccio pragmatista. Come intuito da Frank Ramsey nel 1927.

The essence of pragmatism I take to be this, that the meaning of a sentence is to be defined by reference to the actions to which asserting it would lead, or, more vaguely still, by its possible causes and effects.

Questo il principio che ne traiamo: si può dire cosa è x solo se possono esserne determinati gli effetti e le cause. Più esattamente, il senso di x è nelle sue cause e nei suoi effetti. Dunque, la teoria della significazione ha una dimensione ontologica, giacché di un'entità x, affinché ne sia determinata la significazione, devono determinarsi gli effetti e le cause. Ma questa materia ontologica non può essere trattata senza un approccio cognitivo. Dunque, una teoria della significazione in termini causali non potrà non articolarsi ad una teoria della cognizione e del ragionamento, che permetta di comprendere come sia possibile l'attestazione di un effetto o di una causa.

A partire dal 1870 circa, Peirce elabora un metodo di chiarificazione concettuale, ovvero un metodo logico capace di determinare la significazione reale dei concetti e discriminare le definizioni reali da quelle puramente nominali. La

massima pragmatica, con la quale si usa far nascere il pragmatismo, enuncia tale metodo di chiarificazione concettuale: il significato di un concetto è nei suoi effetti concepibili e praticamente rilevanti. Riportiamo la massima pragmatica nella versione del 1878, la più nota.

Consider what effects, that might conceivably have practical bearings, we conceive the object of our conception to have. Then, our conception of these effects is the whole of our conception of the object (CP 5.402) .

Il pragmatista non è, come vuole il luogo comune, un uomo d'azione avverso al pensiero, ma è interessato a determinare logicamente non meno che scientificamente la significazione dei concetti.

The pragmatist has in view a definite purpose in investigating logical questions. He wishes to ascertain the general conditions of truth (CP 2.379; 1902).

Così la massima pragmatica non indirizza direttamente all'azione *hic et nunc*, ma piuttosto determina la significazione delle idee generali che rendono chiaro il pensiero e permettono di concepire razionalmente dei propositi d'azione; è un metodo di riflessione più che una *Weltanschauung* (CP 5.3, del 1902; cfr. CP 5.464-465).

Ma nell'arco del novecento, cosa ha significato il termine 'pragmatismo'? Richard Rorty, cui si deve in buona misura, malgrado molte sue posizioni difficilmente condivisibili, una ripresa degli studi sul pragmatismo dal 1980 in poi, nota nel 1982 la vaghezza, l'ambiguità e la molteplicità di impieghi del termine 'pragmatismo'. D'altra parte, già nel 1908 Arthur Lovejoy distingueva 13 pragmatismi. Il primo di essi era comunque il pragmatismo di Peirce, secondo cui, nella ricostruzione di Lovejoy, il significato di una proposizione (sic) è nelle future conseguenze che essa ha per l'esperienza. Crediamo che non sia del tutto appropriato considerare il pragmatismo di Peirce come principio della significazione proposizionale. Più ampiamente, la massima pragmatica di Peirce è un metodo di chiarificazione concettuale che determina la significazione dei concetti ma che può essere sicuramente esteso alle credenze ed alle proposizioni, e forse alle parti non concettuali di una proposizione. Quando il pragmatismo di Peirce è inteso in chiave proposizionale, notiamo, rischia di restringersi ad un'accezione linguistica e semantica in senso stretto - cioè ad una teoria della significazione separata da una teoria della conoscenza. Ma come vediamo nell'articolazione fra la prima e la seconda ricerca, una teoria della significazione non basta a se stessa, e richiede di essere articolata ad una dimensione epistemica e ad una teoria della conoscenza.

Storicamente, riscontriamo il passaggio da un periodo linguistico del principio pragmatista della significazione ad un periodo cognitivo. Il primo va dall'inizio del 1900 ai suoi ultimi decenni; il secondo inizia dagli ultimi decenni del 1900 e prosegue attualmente. Intendiamo dire che nel primo periodo, di massima, il principio pragmatista della significazione è stato inteso in termini linguistici come principio della significazione proposizionale (Lovejoy, Ramsey in *Facts and Propositions*). Mentre dal secondo periodo è stato tradotto in termini cognitivi e più schiettamente pratici, come principio della significazione delle entità con cui un agente entra in relazione (Gibson ad esempio: la nozione di *affordance* è la traduzione pratico-cognitiva del principio pragmatista di significazione, a nostro avviso).

Ciò che proponiamo è la nozione di effettuale, articolata alla nozione di effettivo. L'articolazione fra le due ha al proprio principio la distinzione modale fra attualità e possibilità: effettivo è l'effetto *hic et nunc*; effettuale è l'effetto possibile. Da questa distinzione modale è ricavabile il principio di significazione che difendiamo: predicando di *x* un certo effettuale denotiamo gli effetti possibili di *x* che costituiscono il significato di *x*.

Ora, perché introdurre la nozione di effettuale se, come vediamo alla fine della terza ricerca in particolare, la riflessione di Peirce non è certo avara di nozioni modali e di versioni diverse della massima pragmatica? In primo luogo, con la nozione di effettuale vorremmo esprimere unitariamente due tipi distinti di significazione che hanno la loro comune radice nel principio pragmatista della significazione: la significazione in termini di disposizioni e la significazione in termini pratico-cognitivi.

Accanto alle discutibili letture verificazioniste, non di rado la massima pragmatica è stata letta in termini di disposizioni. Questa seconda lettura è certamente consona allo spirito con cui Peirce rivede nel 1905 la versione del 1878. Eppure cerchiamo di indicare come ne sia preferibile un allargamento. Nel 1905 Peirce sottolinea che il principio della significazione da lui difeso implica la realtà di certe possibilità, di quelle possibilità reali cui dà il nome di *would-be* e che dipendono dal sussistere di certe disposizioni e di certi *habits*: secondo il celebre esempio, dire di un diamante che è duro significa dire che se fosse sottoposto a pressione non verrebbe scalfito (CP 5.457). Il significato del predicato di durezza è costituito dagli effetti che si produrrebbero date certe circostanze rispetto ad un oggetto duro. Tali effetti hanno lo statuto di possibilità reali, dipendenti da una disposizione. E analogamente vi sono possibilità reali dipendenti non da una disposizione fisica e 'innata' ma da un *habit* acquisito.

L'analisi della possibilità in Peirce distingue la mera possibilità dalla possibilità reale, ovvero la pura possibilità dalla possibilità condizionale, rispettivamente denotate dalle espressioni *may-be* e *would-be* (nel quadro categoriale di Peirce corrispondono rispettivamente alla *Firstness* ed alla *Thirdness*, mentre alla *Secondness* corrisponde ciò che esiste attualmente). Con la nozione di pura possibilità si designa senz'altra specificazione quanto non è impossibile che accada (*may-be*) (Peirce utilizza anche la nozione di *can-be* ma non sembra porre una distinzione decisiva fra le due). Con la nozione di possibilità condizionale si designa quanto non è attuale ma sarà attuale al verificarsi di certe circostanze (l'antecedente del condizionale). Questa seconda forma di possibilità si distingue a fatica da una forma di necessità condizionale: ove si verificano certe circostanze, certe conseguenze seguiranno (*would-be*). La necessità condizionale

non porta beninteso sulle conseguenze stesse ma solo sulla relazione di conseguenza. Un would-be non implica la necessità dell'attualizzazione di certe conseguenze, ma solo la necessità della loro attualizzazione in seguito al verificarsi delle circostanze antecedenti.

Due considerazioni andranno fatte per quanto ci riguarda. La prima è che lo spettro delle possibilità significative in termini pratico-cognitivi è ben più ampio dello spettro coperto dai would-bes e più stretto di quello coperto dai meri may-bes. In generale, la determinazione della significazione di  $x$  non si limita a quanto segue necessariamente  $x$ , né può allargarsi a tutto ciò che non è impossibile che segua  $x$ . Se questo è vero, vi è il bisogno di una nozione intermedia ai fini di una teoria della significazione. Che sappia catturare lo spettro delle possibilità significative. Forse la nozione di can-be svolge tale funzione? Peirce non sembra porre una distinzione decisiva fra can-be e may-be, anche se in principio non sarebbe impossibile. Cerchiamo di vedere se a questo possa rispondere la nozione di effettuale, che designa i possibili effetti di  $x$  che costituiscono la significazione di  $x$ . Siamo i primi ad avvertire la difficoltà e forse l'impossibilità di determinare con esattezza in che misura un effettuale possa ampliare quanto designato da un would-be e restringere quanto designato da un may-be. Forse una risposta può venire in termini cognitivi: lo spettro degli effetti possibili coperto da un effettuale è quello che il nostro patrimonio cognitivo associa giustificatamente ad un oggetto di cognizione. In questo modo, da una parte, la teoria effettuale della significazione si articola alla dimensione ontologica di cui la cognizione rende conto e dall'altra alla dimensione pratica che anima i nostri processi cognitivi.

In senso pratico e cognitivo, l'effettuale richiama la nozione di affordance elaborata in particolare da James Gibson; nei nostri intenti invita ad estendere la significazione causale ed effettuale, affinché non riguardi solo credenze ed enunciati, ma anche oggetti e stati di cose con cui un agente entri in relazione. Ancora, come per Ramsey nel 1927, si tratta di relazione fra conoscenza ed azione, ma non limitatamente alla relazione fra conoscenza proposizionale ed azione intenzionale, ma anche fra cognizione di oggetti ed azione, conoscenza percettiva ed azione. La mangiabilità di un frutto, la camminabilità di una superficie, la malleabilità di un materiale... sono affordances che rispetto alle disposizioni hanno un legame indissolubile con l'agire intelligente ed intenzionale. Il concetto di effettuale vuole essere un concetto generale capace di comprendere i possibili effetti intenzionali e quelli non intenzionali, la mangiabilità di una mela e la solubilità dello zucchero o l'infiammabilità del legno. La forma logica che esprime tali relazioni è la medesima, cioè quella di una regola condizionale il cui antecedente può consistere in condizioni intenzionalmente procurate o sfruttate (secondo una versione operativa della massima pragmatica) o in condizioni che producono un effetto indipendentemente da qualsiasi intervento intenzionale (secondo una versione disposizionale della massima pragmatica).

La seconda considerazione sugli effettuali è che la loro introduzione pare ancora più urgente ove si tracci una significazione giuridicamente connotata. Infatti, se ammettiamo che il principio della significazione effettuale è che la significazione di  $x$  è costituita dagli effetti di  $x$ , la traduzione giuridica di tale principio vuole che la significazione giuridica di  $x$  sia costituita dagli effetti giuridici di  $x$ . Poniamo che  $x$  sia un atto: la significazione giuridica di  $x$  è costituita dagli effetti giuridici di tale atto. Ma supponiamo che tale atto sia preso in considerazione da una norma, e che i suoi effetti giuridici siano gli effetti che una norma prescrive a suo riguardo. Ora, se il principio di significazione si estendesse ai soli would-bes ne conseguirebbe per la significazione giuridica un'estensione che in ogni caso non potrebbe superare quella dei would-bes, cioè degli effetti condizionalmente necessari. Ma che senso avrebbe predicare la giuridicità di quanto è condizionalmente necessario? Non ha alcun senso che la legislazione prescriva quanto è condizionalmente necessario, giacché il verificarsi delle circostanze antecedenti sarebbe sufficiente alla realizzazione delle conseguenze. Si potrebbe allora replicare che il diritto potrebbe prescrivere la realizzazione di certe circostanze antecedenti al fine di ottenere necessariamente la realizzazione di certe conseguenze? La replica mancherebbe il punto in questione, poiché il problema sarebbe semplicemente trasferito sulla prescrizione di tali circostanze antecedenti: ove fossero condizionalmente necessarie la prescrizione non avrebbe senso.

Dunque, se la significazione di  $x$  è data dagli effetti di  $x$ , gli effetti giuridici di  $x$  non possono essere effetti necessari. Se lo fossero, non sarebbero giuridicamente significativi. A tal punto, la nozione di effettuale può venire in soccorso di una teoria giuridica della significazione, designando come effetti giuridicamente rilevanti quelli che seguono normativamente da certe circostanze.

In questo modo, la nozione di effettuale può costituire una nozione unificante per la teoria della significazione. Essa comprende:

gli effetti condizionalmente necessari (i would-bes)  
certi effetti possibili cognitivamente rilevanti (e non tutti i may-bes)  
gli effetti normativi.

A proposito degli effetti normativi, il principio di effettualità presenta una forte analogia con le concezioni dette consequenzialiste. Certe concezioni del giudizio di diritto si dicono consequenzialiste se pongono le valutabili conseguenze del giudizio come ragioni per il giudizio stesso. Ovvero, una decisione è preferibile ad un'altra se ne sono preferibili le conseguenze. Perché non attenersi alla terminologia consequenzialista anziché introdurre la nozione di effettuale a coprire gli effetti normativi di un giudizio? Le risposte ci sembrano almeno due: la prospettiva effettuale costituisce una prospettiva più ampia, logico-semanticamente non meno che cognitiva (cosa che non è sempre evidente negli argomenti consequenzialisti, che spesso si limitano alla filosofia morale), e in secondo luogo, soprattutto, la nozione di effettuale si arricchisce dell'articolazione con la nozione di effettivo, che ne rappresenta la verifica induttiva,

giacché, sosteniamo, un effettuale pienamente imputabile è un effettuale che sia stato verificato appartenere ad un certo oggetto (mentre la nozione semplice di conseguenza non offre questa articolazione e questa dinamica).

## 2. L'abduzione.

Abbiamo notato che il principio pragmatista della significazione, di massima, è stato inizialmente recepito in termini proposizionali e successivamente in termini cognitivi. Una simile distinzione, almeno nella scansione temporale, vale per l'abduzione, su cui si concentra gran parte della seconda ricerca. Da un periodo scientifico in cui di massima l'abduzione è stata discussa in termini strettamente logico-scientifici, si è passati ad un periodo cognitivo in cui l'abduzione è invocata in ambiti diversi che vanno dall'esplicazione di senso comune all'intelligenza artificiale. Il primo periodo va dai primi agli ultimi decenni del 1900, quando inizia il secondo periodo che tuttora prosegue. Circa dal 1920 in poi, come è noto, nella filosofia della scienza si è sviluppato un ampio dibattito sulla logica della scoperta e la logica della giustificazione (Charmichael, Popper, Reichenbach), con punte di spiccato fervore intorno al 1950-1960 (Hanson da ricordare). Negli ultimi decenni del secolo, i lavori sull'abduzione hanno iniziato ad abbandonare la disputa circa la scoperta e la giustificazione delle teorie scientifiche, per rivolgersi agli ambiti dell'esplicazione di senso comune, della percezione, dell'organizzazione concettuale, dell'apprendimento del linguaggio, dell'intelligenza artificiale, pur senza abbandonare, nei lavori più sensibili, il profilo logico dell'inferenza abduttiva e la sua problematica.

La nostra tesi è che le diverse forme di inferenza abduttiva possono ricondursi in generale a due tipi: l'abduzione ordinaria e l'abduzione straordinaria. La prima vale per tutte le esplicazioni di senso comune e tutte le esplicazioni in cui si utilizzano delle regole conosciute (cognitive o di altro genere). In cui si tratta, genericamente, di inferire l'istanza sconosciuta (token) di un tipo conosciuto (type). La seconda, abduzione straordinaria, vale per i casi che Peirce definisce 'sorprendenti', per i quali l'abduzione deve suggerire un'ipotesi assolutamente nuova giacché le cognizioni possedute non permettono di spiegare quanto riscontrato. L'inferenza è assai problematica poiché, come è evidente, si tratta di inferire un'istanza sconosciuta di un tipo sconosciuto. L'unica garanzia che simili inferenze conducano al vero è data dalla loro successiva verifica, secondo l'ordine della metodologia peirceiana, che una volta formulata e selezionata un'ipotesi ne prescrive la deduzione delle conseguenze verificabili ed infine l'esame induttivo.

Questo secondo tipo di casi, irriducibili ai processi di abduzione ordinaria, mostra come il lungo dibattito sulla logica della scoperta e della giustificazione avesse al di là dei meriti delle ragioni reali e profonde, che una concezione cognitiva dell'abduzione non può trascurare.

In chiave giuridica, rileviamo che l'abduzione costituisce la prima parte del processo logico che porta, o dovrebbe portare, al giudizio. Quella che la dogmatica giuridica chiama *quaestio facti* - cioè la determinazione dell'accaduto - è una questione di natura essenzialmente abduttiva. Resta che la sola abduzione non può garantire la verità delle sue conclusioni, che sono da verificare per deduzione ed induzione. Dunque, quando diciamo che la *quaestio facti* ha una natura abduttiva, ci riferiamo ad una parte per il tutto, ma alla prima parte, la cui importanza sta nel fatto che essa determina quali ipotesi sono da testare. Rileviamo inoltre l'inopportunità, se non la pericolosità, delle abduzioni straordinarie in sede giudiziale, data la loro minima affidabilità.

Sulla seconda parte del processo logico del giudizio di diritto, difendiamo l'idea che si tratti di una deduzione. Quella che la dogmatica chiama *quaestio juris* - la determinazione delle conseguenze giuridiche dell'accaduto che è stato accertato - è essenzialmente di natura deduttiva. Dicendo questo non vogliamo certo difendere la tradizionale concezione deduttivista del giudizio di diritto, difesa dalla grottesca concezione 'meccanica' del giudizio, che funge da facile bersaglio delle concezioni anti-deduttiviste. Non la difendiamo per due ragioni, essenzialmente: (1) trascura la parte abduttiva del giudizio, cioè la ricostruzione dell'accaduto su cui il giudizio deve pronunciarsi - ricostruzione cui non si può non chiedere di essere logicamente controllabile e provata, a pena di arbitrarietà del giudizio; (2) presenta una concezione elementare della deduzione, che ne banalizza la portata e le difficoltà.

## 3. Il giudizio.

Il giudizio, nella sua complessità, costituisce il tema centrale della terza ricerca. A suo riguardo, si deve riscontrare un prolungato e diffuso silenzio. Il tema del giudizio in Peirce è stato trattato in maniera a dir poco marginale, e neppure può dirsi che abbia un ruolo centrale nella filosofia del novecento (da ricordare, nei primi decenni, la teoria del giudizio di Russell, discussa fra lo stesso Russell, Wittgenstein, Ramsey). Ciò che ci spinge a trattarne è la sua rilevanza filosofica e al contempo giuridica. Con ciò vorremmo articolare due distinte sensibilità, auspicando che i pregi dell'una non vengano taciuti dai difetti dell'altra.

Il giudizio in senso stretto, inteso come atto mentale, non richiede l'esplicitazione di un'inferenza di cui sia il risultato e che lo giustifichi. Il giudizio in senso giuridico la richiede (meno formalmente, richiede di essere argomentato). Ciò che vorremmo sostenere è che la prima concezione del giudizio è troppo stretta per rendere conto delle pratiche intersoggettive in cui il giudizio è rilevante, cioè delle pratiche in cui si richiede che di un giudizio vengano esplicitate le premesse, affinché il risultato ne sia controllabile, e affinché il giudizio renda responsabile chi lo pronuncia.

A tal fine, dal punto di vista logico, oltre alla relazione fra giudizio e inferenza, va esaminata con cura la relazione fra giudizio ed asserzione. Dal punto di vista 'genetico', cerchiamo di presentare una concezione del giudizio che lo articoli in tre momenti logicamente distinti: quello dell'ipotesi, quello della ricerca, quello del risultato. In certo senso, è una

traduzione della natura processuale del giudizio giuridico, in cui alla formulazione del tema del giudizio segue la fase della probazione ed infine la sentenza. Ma è anche uno sviluppo di un'ipotesi suggerita da Peirce in CP 5.546 (c. 1908): il giudizio è qualcosa che matura.

### 3.1 Struttura logica del giudizio di diritto.

Secondo il nostro modello di processo e di giustizia, il giudizio di diritto è logicamente costituito dall'articolazione di due inferenze: un'abduzione che ricostruisce i fatti rilevanti e una deduzione che ne trae le conseguenze giuridiche (ricorrendo ad una regola, o ad una norma, o ad un principio). Nel linguaggio della scienza giuridica, le due inferenze hanno tradizionalmente il nome di *quaestio facti* e *quaestio juris*: la determinazione dei fatti e la determinazione delle conseguenze giuridiche dei fatti accertati. Ciò è senz'altro troppo schematico, ma ha un fondo di verità difficilmente contestabile. Il problema è che la scienza e la filosofia giuridica hanno sovente travisato l'articolazione di questo schema e ne hanno sminuite le difficoltà e le complicazioni, adottando certe implausibili teorie come la concezione 'meccanica' del giudizio, difesa in generale dall'illuminismo giuridico, secondo cui il giudizio potrebbe e dovrebbe ridursi al più semplice dei sillogismi. Una tale concezione, nata essenzialmente per motivi di ordine politico - come reazione alla discrezionalità e alla non sistematicità della giurisprudenza di ancien régime - non reca alcun beneficio alla reale pratica di giudizio, poiché trascura le effettive difficoltà della determinazione giudiziale, offrendo una comoda copertura a scelte discrezionali non esplicitate e dissimulate sotto la 'mera applicazione' della legge, dimenticando oltretutto che prima della *quaestio juris*, è la *quaestio facti* a dover essere determinata - e come la pratica processuale insegna è generalmente la parte più difficile e controversa del processo. Prima della deduzione delle conseguenze giuridiche, devono pur determinarsi i fatti da cui trarre le conseguenze giuridiche. Se le conseguenze possono dedursi, non altrettanto può dirsi dei fatti, che invece sono oggetto d'abduzione.

La concezione 'meccanica' è servita come facile bersaglio delle concezioni anti-deduttiviste, e tanto la prima quanto le seconde sono viziate da un'eccessiva semplificazione dell'articolazione logica del giudizio. Ma l'eccessiva semplificazione non inficia il cuore logico della questione, cioè l'articolazione di abduzione e deduzione. Certo non si può trascurare il problema dell'individuazione delle premesse per ciascuna delle inferenze, della ricostruzione empirico-storica per l'abduzione e del quadro normativo per la deduzione. In chiave logica, si deve riconoscere che l'abduzione resta comunque un'inferenza probabile e che anche la deduzione è suscettibile di essere eccepita e revocata nella misura in cui è formulata sulla base di un'informazione incompleta (secondo le dinamiche dell'inferenza cosiddetta non-monotonica, cioè dell'inferenza le cui conclusioni possono essere revocate in virtù di nuova conoscenza). E non deve essere trascurato il fatto che ciascuna delle due inferenze principali si articola ad altre inferenze che ne supportano le conclusioni. Ad esempio, un'abduzione non offre di per sé alcuna certezza e le sue conclusioni devono essere sottoposte ad un vaglio deduttivo ed induttivo, come delineato dalla metodologia scientifica di Peirce. Quando appunto diciamo che la *quaestio facti* è costituita da un'abduzione ci riferiamo ad una parte per il tutto: all'inferenza che apre un'inchiesta ma non basta a concluderla. Anche la deduzione in cui consiste la *quaestio juris* può articolarsi ad altre inferenze e valutazioni: ad esempio alle considerazioni induttive, statisticamente determinate, sull'opportunità di trarre deduttivamente una certa conseguenza giuridica. In sostanza, vi sono per ciascuna delle inferenze basilari - abduzione per la *quaestio facti* e deduzione per la *quaestio juris* - delle inferenze ausiliarie che ne supportano le conclusioni. Con questi aggiustamenti e con queste cautele, il modello di abduzione e deduzione è difficilmente contestabile, crediamo.

### 3.2 L'articolazione 'genetica' del giudizio.

La distinzione fra *quaestio facti* e *quaestio juris* costituisce una scomposizione del giudizio di diritto, o meglio del processo che conduce al giudizio di diritto. Infatti le corrispondono delle effettive pratiche processuali e degli effettivi assetti istituzionali (basti pensare alla distinzione di *common law* fra le competenze della giuria e del giudice, ove la prima è competente dei fatti e il secondo del diritto). Ma la natura e la dinamica del giudizio può essere delineata ad un livello più basilare. La natura del giudizio è illustrata dalla tesi ontologica e dalla tesi aletica. La sua dinamica dalla tesi genetica (i cui termini comprendono d'altronde quanto rilevato dalle due tesi sulla natura del giudizio). D'altra parte, ricordiamo, la tesi genetica è debitrice del carattere processuale del giudizio di diritto.

Per la tesi ontologica, il giudizio presuppone un oggetto di giudizio, e la natura del giudizio sta nell'attribuire all'oggetto un certo carattere. In certo senso può dirsi che il giudizio è provocato da un oggetto che richiede una qualifica. Si vede così come il giudizio non possa non basarsi da un lato sullo statuto ontologico dell'oggetto e dall'altro sulle componenti cognitive e valutative della sua qualifica.

Per la tesi genetica, la dinamica del giudicare può essere articolata in tre momenti: l'ipotesi, la ricerca, il risultato:

- (1) l'ipotesi attribuisce in via provvisoria e congetturale un carattere ad un oggetto (oggetto inteso in senso ampio, da comprendere un evento o uno stato di cose, o genericamente una 'situazione');
- (2) la ricerca vaglia quanto supposto dall'ipotesi - giuridicamente, si tratta del giudizio come processo;
- (3) il risultato attribuisce un valore di verità a quanto ipotizzato e quindi indagato - giuridicamente, il giudizio come sentenza.

La nostra tesi genetica sul giudizio ha sullo sfondo due concezioni filosofiche che cerchiamo di articolare. Per la prima il giudizio è l'attribuzione di un predicato ad un soggetto. Per la seconda è l'attribuzione di un valore di verità ad un enunciato (o ad un pensiero, o ad una credenza, a seconda degli autori).

La prima concezione, più tradizionale, ha un esempio celebre nella logica di Port Royal, secondo cui il giudizio è associazione o separazione di idee. La seconda è esposta nitidamente da Frege, per cui il giudizio è l'atto con cui si riconosce la verità di un pensiero. Se il giudizio per Frege è il riconoscimento della verità di un pensiero, la proposizione (C) 'se Narsete ha rubato, dev'essere punito' non è propriamente un giudizio, ma è un giudizio l'atto di approvazione di tale proposizione, o meglio l'atto con cui si riconosce un valore di verità al pensiero espresso da tale proposizione. Possiamo però articolare le due vedute, cioè le due concezioni del giudizio qui considerate: la proposizione condizionale (C) è un giudizio-ipotesi di natura complessa (scomponibile in due giudizi-ipotesi, portanti rispettivamente sulla protasi e sull'apodosi del condizionale), e l'atto di approvazione di (C) è l'enunciazione di un giudizio-risultato, anch'esso complesso.

In tal modo, la tesi ontologica e la tesi aletica trovano un riscontro nella dinamica delineata dalla tesi genetica: la tesi ontologica riguarda in particolare il primo momento di un giudizio, cioè l'attribuzione ipotetica di un predicato ad un soggetto, mentre la tesi aletica ne riguarda in particolare l'ultimo momento: la determinazione del valore di verità dell'ipotesi.

### 3.3 Cognizione e valutazione.

'A giudica che p'. Che differenza c'è con 'A crede che p'? o con 'A asserisce che p'? C'è un momento normativo particolarmente forte, cioè l'applicazione decisiva di un criterio di valutazione? Se 'A giudica che p' non si riduce al riconoscere avalutativamente la verità di 'p', si dovrà dire che comporta una cognizione dell'oggetto di giudizio ed una sua valutazione. Dunque, se questo è vero, si possono distinguere due componenti del giudicare: una componente epistemica ed una componente normativa. La prima, la componente epistemica, rileva della cognizione dell'oggetto di giudizio, e la seconda, la componente normativa, rivela della sua valutazione. In questo sta essenzialmente la difficoltà del giudizio e nondimeno la sua ricchezza: ove una componente sia ridotta all'altra, il giudizio perde la propria natura che è cognitiva e valutativa al tempo stesso.

Resta che si tratta di un'analisi concettuale del giudizio, della sua natura e della sua dinamica, dato che generalmente è difficile se non impossibile distinguere nettamente la componente epistemica di un giudizio dalla sua componente valutativa, nel senso che i criteri utilizzati per la valutazione influenzano la determinazione cognitiva dell'oggetto, e d'altra parte non è credibile che i criteri valutativi siano indipendenti dagli oggetti di giudizio e dai loro caratteri.

Lavoriamo all'ipotesi, suggerita da Peirce in CP 5.546, che il giudizio sia qualcosa che 'matura'. Nel senso che il giudizio è sempre un risultato, il risultato di un'ipotesi e di una ricerca a partire da elementi cognitivi e attraverso criteri valutativi.

In un certo senso, il giudizio rivela chi giudica, in quanto ne rivela i presupposti normativi e valutativi: è vero che un giudizio rivela quanto proprio di chi lo formula (detto banalmente, rivela la sua 'concezione del mondo', o meno banalmente i 'criteri' da esso impiegati - e ancor meno banalmente i 'principi di misura' che orientano il giudizio, ovvero i suoi presupposti normativi). Ma una volta riconosciuto questo, non ci interessa nel merito il contenuto del giudizio? Vi è cioè qualcosa di 'esterno' rispetto al giudizio, ed è il contenuto di cui un giudizio va a determinare il valore di verità. Se non vi fosse questo elemento 'esterno', il giudizio non ripeterebbe invariabilmente se stesso? Questo contenuto del giudizio (che porta su qualcosa di esterno ad esso nonostante in esso 'contenuto') è rappresentato secondo certi criteri propri di chi giudica ed è quanto inizialmente ipotizzato come attribuzione di un certo carattere ad un certo oggetto di giudizio, ed è quanto viene di seguito sottoposto ad indagine per pervenire ad un risultato in termini di verità.

Si tratta di attribuire un valore di verità ad un contenuto che è pensabile indipendentemente da tale valore. In questo senso, alla parte riguardante la componente epistemica del giudizio (seconda ricerca), abbiamo anteposta una parte sulle assunzioni semantiche che precedono il giudicare (prima ricerca). Tali assunzioni semantiche hanno un indubbio ruolo normativo nella determinazione del contenuto cui attribuire un valore di verità. Una semantica giuridica, se consideriamo il giudizio di diritto, è indispensabile alla qualificazione dei fatti su cui portare il giudizio.

In sintesi, le componenti di un giudizio sono (1) la componente epistemica e (2) la componente normativa, rispettivamente: (1) la rappresentazione del contenuto - di ciò su cui porta il giudizio, e (2) il set di criteri e principi di misura che valgono a determinare il contenuto.

Riprendendo le particolarità del giudizio di diritto, se la *quaestio facti* determina il valore di verità delle ipotesi sull'accaduto, la *quaestio juris* consiste nella valutazione dell'accaduto che è stato possibile accertare e nella determinazione delle conseguenze giuridiche di tale accaduto. Si noterà che il tema delle conseguenze è quanto ci conduce alla questione del pragmatismo, inteso prima di tutto come metodo di determinazione della significazione.

### 3.4 Il giudizio fra epistemologia e normatività.

Una delle innervature teoriche con cui Hilary Putnam ha avvicinato il tema del pragmatismo è la nozione di interpenetration (o interdependence). In Pragmatism, un testo originato da una serie di letture tenute a Roma, Putnam parla di interpenetration per definire una forma di interdipendenza i cui termini non possono essere distinti, nemmeno

come nozioni. 'Interpenetrazione' fra fatti e teoria, fatti e valori, fatti ed interpretazioni . Ancor prima di discutere la nozione di interpenetrazione, vi si può notare la presenza di una costante, il fatto, il cui statuto è in discussione e che può essere definito, seguendo Putnam, solamente grazie all'apporto di teorie, valori, interpretazioni. Non è impossibile sospettare che quanto Putnam intenda affrontare non sia tanto la questione del pragmatismo quanto la questione del fatto. In tali termini si tratterebbe di rivedere quanto un positivismo, un fiscalismo o un empirismo hanno potuto dire sul fatto; si tratterebbe di abbandonare l'autonomia dei fatti (e la separazione fra fatti e valori, fatti ed interpretazioni, fatti e teorie), procedendo alla ricognizione delle forme di 'interpenetrazione' che permettono di parlarne senza implicare un riduzionismo.

Ma veniamo all'interpenetrazione. Putnam non dice alcunché sull'origine intellettuale della nozione. Essa può essere rinvenuta nel quadro delle scienze sociali ma ancora prima nelle scienze biologiche che parlano di interpenetrazione fra organismo ed ambiente - che diviene interpenetrazione fra sistema ed ambiente nelle scienze sociali. Ma ancora prima risale alla chimica, se le combinazioni di elementi si possono intendere come 'interpenetrazioni'. A riguardo è proprio la prima pubblicazione professionale di Peirce: *The Chemical Theory of Interpenetration*, del 1863 . Detto questo, in che chiave ne parla Putnam?

Speaking of "interdependence" conveys the fact that the statement "I see a chair" depends for its justification on a host of "laws", but it does not point out that the very content of the statement is not sharply distinguishable from that laws. That is what I am calling interpenetration .

Il contenuto di un enunciato non è nettamente distinguibile dai presupposti teorici che lo permettono. In altri termini, non vi è una componente descrittiva nettamente distinguibile da una componente valutativa. Oppure, se ai presupposti teorici si riconosce un ruolo normativo (in quanto capaci di giustificare un enunciato), si dirà che non vi è una componente empirica nettamente distinguibile da quella normativa.

Qualcosa di analogo può certamente essere ammesso, ma ci sembra che la nozione di interpenetrazione resti eccessivamente vaga; che resti un modo di ricomporre la problematica di Putnam consentendo à la fois la rilevanza del 'fatto' e la sua svalutazione: i fatti partecipano dell'interpenetrazione con i valori, le interpretazioni, le teorie - come poi si realizzi l'interpenetrazione rimane non chiaro o forse non chiaribile. Vi è la possibilità di elucidare la dinamica dell'interpenetrazione? Qualcosa vi gioca un ruolo causale? O si tratta di una sorta di causalità bidirezionale? (i fatti determinano i valori, e i valori i fatti - idem per il rapporto fra teorie ed interpretazioni). Si tratta di una complessità sincronica nella quale non sia ravvisabile e distinguibile alcuna sequenza temporale ed alcun ordine di priorità?

Non basta parlare di credenze che elaborano i fatti da cui sono a propria volta elaborate. Per rendere filosoficamente più pregnante la proposta di Putnam, andrebbe forse compiuto uno sforzo di elucidazione della dinamica per cui un fatto si trova ad essere interpenetrato da un valore, da un'interpretazione, da una teoria. Ma forse tale sforzo è per definizione impossibile, se per interpenetrazione si intende l'impossibilità di distinguere un contenuto empirico da quanto permette di giustificare un enunciato su di esso. Eppure, se così è, la nozione di interpenetrazione rischia di non spiegare nulla. Il problema è che Putnam sembra recidere alla base ogni possibilità di elucidare la dinamica dell'interpenetrazione, essendo i suoi termini e le sue articolazioni non ulteriormente determinabili. Il problema si pone anche per il giudizio: in esso non sono fattorizzabili una componente valutativa ed una componente descrittiva, eppure sembra innegabile che il giudizio si costituisca di tali componenti.

Ad ogni modo, se l'interpenetrazione non sembra una soluzione soddisfacente, resta vivo il problema colto da Putnam - per altro ben noto alla filosofia giuridica e morale - cioè quello della relazione fra descrittivo e prescrittivo, empirico e normativo.

E resta importante il principio del pragmatismo secondo Putnam: "if there was one great insight in pragmatism, it was the insistence that what has weight in our lives should also have weight in philosophy" .

#### 4. Pragmatismo e diritto.

Nella terza ricerca approfondiamo la relazione fra pragmatismo e diritto, da una parte fra pragmatismo e giudizio di diritto, dall'altra fra pragmatismo e legislazione.

Ora, per semplicità dell'esposizione, assumiamo che 'pragmatista' e 'pragmatico' siano sinonimi. Cosa può significare un approccio pragmatico al diritto? Quale il peso delle considerazioni pragmatiche nella decisione giudiziale? Quale il ruolo delle considerazioni pragmatiche per una scienza della legislazione?

Prescindendo dal pragmatismo come concezione filosofica - che è quanto le opere di James in particolare lasciano intendere - è utile delineare cosa si può intendere per 'attitudine pragmatica'. Ne distinguiamo (1) un'accezione generica, (2) un'accezione giuridica, (3) un'accezione filosofica.

(1) Secondo un'accezione generica, l'essere pragmatici significa un'attitudine di risoluzione dei problemi che tende a prescindere dalle questioni teoriche o di principio, per concentrarsi sull'effettività delle soluzioni .

(2) Giuridicamente, per attitudine pragmatica si intende di solito un'attenzione particolare per il caso, per le circostanze specifiche che lo costituiscono e per quanto specificamente richiesto dalla sua soluzione . Tale attitudine, per giustificarsi, deve porsi in opposizione ad un'attitudine formalistica, al rispetto delle norme generali ed astratte; o se non in opposizione, deve almeno porsi come limite del formalismo. Se l'accezione generica (1) indica il significato più comune di



pragmatismo, è altrettanto vero che presenta il carattere che ne definisce l'accezione più specificamente giuridica: cioè, l'attenzione per l'effettività della soluzione. A tal fine, le esigenze specifiche rappresentate in ogni particolare caso sono ciò che il giurista pragmatista dovrebbe tenere in considerazione prima di ogni altra cosa. Ma come si determinano e valutano le 'esigenze specifiche' di un caso? Come si pratica la considerazione delle circostanze particolari? Non v'è bisogno di un metodo di determinazione della significazione senza il quale le pretese valutazioni si ridurrebbero all'arbitrio o ai misteri dell'intuizione? Proprio il significato giuridico di pragmatismo è traccia di ciò che ci interessa finalmente: il pragmatismo come metodo logico di chiarificazione concettuale.

(3) Filosoficamente, l'essere pragmatici significa l'attitudine alla valutazione degli effetti di un'azione o di una condotta. Considerata una qualsiasi azione, se ne possono considerare tanto le cause quanto gli effetti. L'attitudine pragmatica privilegia i secondi. L'attitudine a considerare le cause può essere detta retrospettiva (backward-looking). L'attitudine a considerare gli effetti, prospettiva (forward-looking).

Alla luce di questo si tratta di rivedere l'accezione (2), per evidenziarne da un lato la vaghezza e dall'altro la falsa retorica dell'appello alle circostanze 'specifiche'. Si tratta di formulare un'accezione giuridica di pragmatismo che sia prossima all'accezione (3), secondo il pragmatismo come inteso da Peirce, cioè come metodo logico di chiarificazione concettuale e determinazione della significazione.

D'altra parte, non dovrà essere dimenticato che l'elaborazione della massima pragmatica avviene ad opera di Peirce in seno al Metaphysical Club, un circolo intellettuale attivo a Cambridge (Massachusetts) negli anni immediatamente successivi al 1870, e costituito essenzialmente da uomini di scienza e uomini di legge uniti da uno spiccato interesse per la filosofia. La massima pragmatica, e il pragmatismo di cui è espressione, nascono dunque da un incontro fra sensibilità scientifiche e sensibilità giuridiche, nel quadro di una comune riflessione filosofica.

Fra i giuristi ricordiamo Oliver Wendell Holmes, i cui scritti saranno di grande importanza per la teoria e la filosofia giuridica statunitense, e che allo studio del diritto e della sua storia affiancherà costantemente la pratica giuridica (diverrà giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti). Ai suoi scritti si richiameranno nella prima metà del novecento il 'realismo giuridico' e la 'giurisprudenza sociologica', nonché, ancora alla fine del secolo, larga parte degli studi 'critici' sul diritto. In particolare, prendiamo in considerazione la sua nota teoria predittiva del diritto e la sua concezione della determinazione della responsabilità giuridica. Entrambe manifestano un approccio pragmatista incentrato sulla predizione di effetti possibili come nucleo della significazione.

Ma ancora prima di Holmes, è da ricordare Nicholas St. John Green, avvocato e studioso, da cui Peirce ricorda di avere appreso l'importanza della definizione di credenza come *readiness to act*, come 'ciò per cui un uomo è pronto ad agire' (cfr. CP 5.12 del 1906 c.). Questa accezione pratica della nozione di credenza, che lo stesso Green riconosce di riprendere da Alexander Bain, logico e psicologo scozzese attivo nella seconda metà dell'ottocento, sarà uno dei fattori che contribuiranno alla filosofia di Peirce e all'elaborazione del metodo pragmatico.

Nel quadro del realismo giuridico prendiamo in considerazione il celebre *Some Realism About Realism* (1931), 'manifesto' realista di Karl Llewellyn, che esplicita la concezione per cui ogni espressione giuridica non rileva che nei termini dei suoi effetti, concezione stilata da Llewellyn in una serie di punti di cui il seguente è l'ottavo:

An insistence on evaluation of any part of law in terms of its effects, and an insistence on the worthwhileness of trying to find these effects .

E ancora Roscoe Pound, alfiere della giurisprudenza sociologica, nel 1960:

Today we look at the methods of jurisprudence functionally. We ask what consequences have followed from pursuit of them - how far have they enabled the law to achieve its ends or interfered with achieving them .

O ancora un esponente della teoria critica del diritto, Joseph Singer, nel 1984 a proposito della determinazione della decisione giudiziale:

we predict the most likely consequences of following different courses of action .

Ora, a parte tutte le rintracciabili occorrenze testuali in cui il diritto sia considerato e valutato in termini di effetti, conseguenze, risultati, che esista una corrente di pensiero o una specifica pratica identificabile come 'pragmatismo giuridico' è dubbio. Dai primi anni del novecento in poi, soprattutto a seguito delle opere di James si diffonde in campo giuridico il termine 'pragmatismo' e con esso l'enfasi sugli approcci pragmatici, sulle soluzioni pragmatiche, etc. Cosa venga inteso con tali espressioni non è sempre chiaro e non è affatto univoco. Da una parte, tali approcci si richiamano apertamente alla lezione di Holmes e può sostenersi che riprendano certi principi della tradizione utilitarista di Bentham e Mill. Dall'altra, alle dichiarazioni espressamente pragmatiste si intrecciano le dichiarazioni 'strumentaliste', 'funzionaliste', 'antiformaliste', ed altro. Non nascerà un movimento denominato 'Pragmatismo giuridico', ma al suo posto, nei primi decenni del novecento, alcune correnti fra cui la menzionata 'giurisprudenza sociologica' e specialmente il 'realismo giuridico'. In genere, ciò che accomuna gli autori legati a tali correnti è una netta opposizione alla precedente giurisprudenza basata sul modello concettuale e deduttivistico diffuso nell'ultima parte dell'ottocento. Ma è più difficile tracciare i caratteri di una comune *pars costruens*. A tutt'oggi, espressioni come 'pragmatismo giuridico' o 'metodo pragmatico' applicato al diritto, sono utilizzate in maniera per lo più vaga e diversa a seconda degli autori.

Nel quadro di Inferenza e giudizio non ci proponiamo di analizzare nel dettaglio tali distinte correnti e tali dibattiti. Cerchiamo piuttosto di determinare se vi sia un nucleo concettuale che definisca un approccio pragmatico al diritto e se in virtù di questo nucleo possano identificarsi i tratti comuni alle posizioni che si definiscono pragmatiste, funzionaliste, strumentaliste, etc. Considerando tali posizioni, dunque, il nostro accento non è tanto su quanto le distingue ma su quanto le avvicina.

Quanto le avvicina è una concezione della significazione del diritto in termini di effetti. Si tratta di una forma specifica del più generale approccio pragmatista ed effettuale per cui il significato di  $x$  è determinato dagli effetti di  $x$ . Un determinato diritto, così come una norma o una sentenza, non ha senso né valore se non nei termini degli effetti che intende procurare. Questo è il nucleo delle concezioni pragmatiste del diritto, a nostro avviso. Ciò che a tal punto diviene essenziale, da un punto di vista filosofico ma anche operativo, è capire come si giustifichi l'imputazione di determinati effetti e non di altri. Come si può dire che una determinata sentenza avrà determinati effetti? Come si può dire altrettanto di una norma o ancor più vagamente di un diritto? Ciò che dovrebbe evitarsi e che purtroppo non cessa di essere diffuso, è quanto potremmo chiamare 'retorica degli effetti', cioè la pretesa giustificazione di un provvedimento giuridico in termini di effetti appetibili ma talmente vaghi o improbabili da costituire una pseudo-giustificazione. Dunque la domanda fondamentale attorno a cui ruota la nostra riflessione sul pragmatismo e sul pragmatismo giuridico è: come si giustifica l'imputazione di effetti?

Letteralmente, nel passo sopra riportato, Llewellyn parla di 'valutazione' in termini di effetti (evaluation). Potremmo trarne che in senso generale il pragmatismo giuridico è la concezione del diritto che valuta il diritto in termini di effetti. Ma ancora prima della 'valutazione', vi è un problema semantico e concettuale: per il principio pragmatista della significazione, concepire qualcosa è concepirne il senso e concepirne il senso è concepirne gli effetti. Dunque, il pragmatismo giuridico è la concezione del diritto per cui il diritto significa nei termini dei suoi effetti. Così dicendo, perdiamo la componente valutativa implicata nella formulazione di Llewellyn? Diremmo di no, poiché ci limitiamo a delineare una questione semantica e concettuale, determinando un livello basilare di significazione su cui possono formularsi delle ulteriori determinazioni valutative (effetti positivi o negativi, desiderabili o non-desiderabili, auspicabili o non-auspiciabili, in chiave politica, morale, economica, etc.).

La domanda cui si confrontano fra gli altri Holmes e Llewellyn, è la domanda classica: cos'è il diritto? Possiamo trarre dai loro scritti due modelli di risposta molto diversi, nonostante la loro formulazione linguistica differisca di poco. Senza pretendere di riferire le loro posizioni nel dettaglio, e discutere del loro rapporto, vediamo come dagli scritti di Holmes si possa estrarre una risposta che indica nelle predizioni sul comportamento dei giudici il significato da dare a ciò che chiamiamo 'diritto'. Mentre un Llewellyn lo ha indicato più direttamente nel comportamento dei giudici, cioè nelle decisioni, nelle sentenze. Le sentenze, per Llewellyn o almeno per certi suoi scritti, sono il diritto, le sentenze esauriscono il diritto: oltre ad esse non potremo che fantasticare su qualcosa di estraneo all'esperienza giuridica nel suo effettivo divenire. Da Holmes ricaviamo invece che il diritto si identifica con le predizioni di quali saranno le sentenze. Ora, senza con ciò voler sostenere acriticamente la posizione di Holmes, va evidenziata la differenza fra la sua formulazione e quella di Llewellyn, condivisa in genere dal realismo. Considerare rilevante il ruolo delle predizioni significa rimandare alla problematica pragmatista degli effetti possibili, o meglio degli effetti concepibili a nome dell'oggetto interrogato: il senso di  $x$  (poniamo il diritto) è determinato dai concepibili effetti di  $x$  (i concepibili effetti di quanto consideriamo come diritto). La significazione non si riduce all'effettivo, cioè agli effetti attuali, hic et nunc, ma si elabora in termini effettuali. Ossia, ciò che intendiamo per diritto non si riduce alle sentenze effettive ma comprende le predizioni sulle future sentenze. Anzi, nei termini del principio pragmatista della significazione sono di gran lunga più importanti le predizioni sulle sentenze future che la registrazione delle sentenze attuali. Ovvero, come direbbe Peirce, per determinare la significazione del concetto 'diritto' sono più importanti i suoi concepibili effetti che gli effetti attualmente riscontrabili. Dunque, pensiamo di poter delineare la differenza fra la formulazione di Holmes e quella di Llewellyn attraverso la distinzione fra effettuale ed effettivo. E non si sarà mai compresa la definizione di Holmes, pensiamo, se non si sarà compreso il senso pragmatista in cui essa è formulata. Anche se deve evitarsi il malinteso di considerare il possibile comportamento dei giudici, cioè la sentenza, come l'unico e solo effettuale imputabile al diritto: la teoria predittiva di Holmes non è che una forma di una più ampia concezione effettuale che può riconoscere ben altri effettuali al diritto oltre alle sentenze giudiziali. In particolare, com'è intuibile, la teoria predittiva appiattita sul comportamento giudiziale non rende conto di quanto è proprio di altre aree del diritto, in primis della legislazione.

Tuttavia la nozione di effettuale in termini giuridici necessita di un raffinamento. Necessita della distinzione fra effettuale interno ed effettuale esterno.

L'effettuale interno è parte del contenuto di una norma. Costituisce la conseguenza normativa ( $q$ ) che una norma  $N$  (se  $p$ , allora  $q$ ) prescrive in corrispondenza di un accaduto ( $p$ ).

L'effettuale esterno è una conseguenza ulteriore, non normativa, della norma. Costituisce un'auspicabile conseguenza derivante dall'efficacia o dall'applicazione della norma  $N$  (se  $N$  è osservata, allora  $r$ ).

In sintesi e per concludere sulla rilevanza della nozione di effetto per il sapere giuridico, il ragionamento giuridico prende in considerazione tre tipi di effetti:

l'effetto attestato da cui si origina l'abduzione volta a ricostruire l'accaduto (quaestio facti);

l'effettuale interno che è la conseguenza normativa dovuta rispetto a quanto occorso (quaestio juris)

l'effettuale esterno che è la conseguenza auspicata di una decisione (e della norma su cui la decisione si basa).

Ci sia concesso di terminare questo scritto ricollegandoci al tema con cui Inferenza e giudizio inizia, quello, cioè, della rilevanza, semantica e cognitiva, degli effetti, delle conseguenze. Come ha riconosciuto fra gli altri Perelman, un argomento pragmaticamente connotato è quello per cui il valore di qualcosa, in particolare di un atto o di un fatto, è determinato dalle sue conseguenze. Contrariamente a quanto Perelman ne conclude, il numero indefinito delle conseguenze di un atto non è un'obiezione contro tale argomento: fra le conseguenze imputabili ad un atto sono distinguibili diversi tipi di conseguenze, a seconda del criterio impiegato, che siano le conseguenze prossime e le conseguenze remote, le conseguenze dirette e quelle indirette, le conseguenze intenzionali e le conseguenze non-intenzionali, ed ogni altra distinzione che si dimostri rilevante.

Ma il nostro lavoro è anche contro la retorica dell'effetto. Cioè, contro la leggerezza e la facilità con cui si attestano o si annunciano effetti, conseguenze, realizzazioni. In primo luogo un atteggiamento critico va mantenuto in una dimensione retrospettiva: come si può dire di avere attestato un effetto? come si sa che tipo di effetto sia? che garanzie si hanno per imputare un certo effetto ad una certa causa? si è adottata una causa attraverso una regola e si è verificato che tale causa produce l'effetto attestato? (la scansione metodologica elaborata e prescritta da Peirce). In secondo luogo la critica va mantenuta in una dimensione prospettiva: come si può enunciare di poter realizzare un certo effetto? che giustificazioni si possono offrire ad una previsione di fattibilità? come è possibile prevedere gli effetti di un provvedimento giudiziale o legislativo?

La retorica dell'effetto è palese in certi campi come la politica. Meno evidente ma pur sempre operante in giurisprudenza. Sia quando si attribuiscono i presunti effetti a certe cause senza che la regola che ne esprime l'articolazione sia verificata o verificabile. Sia quando si annunciano futuri effetti senza analoghe garanzie circa i processi attraverso cui si produrrebbero.

Uno dei modi per limitare la retorica dell'effetto è richiedere il ricorso a regole condivise o condivisibili attraverso cui l'attestazione o la previsione di un certo effetto sia giustificata. Ma soprattutto, la risposta passa per la metodologia scientifica della ricerca: la significazione effettuale ha un valore di verità determinato secondo la metodologia scientifica, cioè dall'articolazione delle inferenze. Sono giustificati gli effettuali dedotti da ipotesi e che sono verificabili induttivamente. In termini logici leggermente più precisi, sono giustificati quegli effettuali che sono deducibili rispettando la verità delle relazioni fra gli elementi delle premesse. E la deduzione non obbliga a conclusioni già note: come vediamo in una sezione della seconda ricerca, vi è per Peirce una forma di deduzione informativa, che chiama teoremativa. Sono così giustificati e informativi gli effettuali inferiti secondo le modalità della deduzione teoremativa, dimostrativa e ampliativa al tempo stesso. Cerchiamo pertanto di capire, infine, se tali forme inferenziali abbiano un corrispettivo in campo giuridico e se possano servire alla giustificazione di un giudizio o di un provvedimento legislativo: quando infatti un giudizio o un provvedimento cerca di giustificarsi assumendo che da esso deriveranno certe conseguenze, ancor prima dell'opportunità etica o politica delle conseguenze, è da valutare la reale possibilità che tali conseguenze seguano dal giudizio o dal provvedimento. Una metodologia scientifica è condizione necessaria di tale valutazione.